

Roma, 18 Gennaio 2022
prot.U/003/2022

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE

E p.c. Alle Associazioni e Sindacati P.E.

LORO SEDI

Oggetto: FACCIAMO IL PUNTO SU LEA -SOUNDREEF

Caro Presidente,

ti informo che alcuni Associati hanno segnalato di aver ricevuto da LEA – collecting che gestisce alcuni repertori di autori ed editori musicali – lettere con le quali in modo perentorio, e sotto minaccia di esose sanzioni amministrative, sono stati richiesti i programmi musicali relativi ad eventi dal vivo che, a detta della stessa collecting, sarebbero stati organizzati dai destinatari delle lettere.

Per quanto a nostra conoscenza, le richieste in questione di norma non derivano da verifiche del personale di LEA, bensì da informazioni ricavate dai siti o dai social. Di conseguenza, LEA non ha fatto alcuna rilevazione dell'eseguito; a volte l'evento oggetto della richiesta nei fatti non ha avuto luogo.

La normativa cui fa riferimento LEA per pretendere l'invio dell'eseguito (artt. 23-41 del D.Lgs 35/2017) contiene delle ambiguità che fino ad oggi non sono state risolte né dal legislatore né dall'Autorità di Vigilanza, l'AG.COM., alla quale in ogni caso LEA dovrebbe rivolgersi per le verifiche del caso.

Infatti, l'art. 23 del D.Lgs. citato, nel porre a carico degli utilizzatori l'obbligo di mettere a disposizione le informazioni relative ai brani musicali eseguiti, al 4° comma stabilisce che “Il mancato adempimento degli obblighi di informazione o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi[...]”. A parte il riferimento ai fonogrammi, che sembrerebbe restringere l'area di applicazione della norma alla sola diffusione di musica registrata (mentre LEA opera direttamente solo per gli eventi musicali dal vivo), la sanzione della risoluzione del contratto sembra limitare l'obbligo dell'invio dei programmi musicali solo a coloro che hanno richiesto una licenza. Né il successivo art. 41 del D.Lgs. fornisce chiarimenti circa la sfera di applicazione dell'obbligo di rendicontazione.

Al di là di queste considerazioni, fino ad oggi l'AG.COM. - che a suo tempo aveva manifestato al Legislatore le sue perplessità sull'impianto sanzionatorio dell'art. 41 – non ha ancora dato corso all'attività di verifica del rispetto degli obblighi a carico degli utilizzatori di repertori protetti.

Resta ovviamente la questione di una più precisa definizione e delimitazione delle norme sopra richiamate. Al riguardo, SILB sta avviando i passi opportuni presso la SIAE, l'AG.COM, e il Governo per arrivare in tempi brevi ad una revisione della normativa, che tenga nella dovuta considerazione la natura di piccola impresa di gran parte degli operatori del settore dell'intrattenimento.

E' opportuno comunque ricordare che nel caso gli organizzatori vogliano in futuro utilizzare brani del repertorio di LEA stante la situazione attuale dovranno richiedere apposita licenza.

Cordiali saluti.

Maurizio Pasca

